



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2455 di data 5 febbraio 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

- **Pista da sci da discesa n. 8/1/9 denominata "DIRETTA SPINALE", ubicata nella stazione sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville;**
- **autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti l'allargamento del tratto inferiore del tracciato sciistico, compresa la sostituzione dell'impianto di innevamento programmato a suo servizio, tra quote 1750 e 1570 m.s.l.m..**

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - ing. Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - ing. Stefano FAIT | componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il dott. Alessandro Silvestri ed il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 26 gennaio 2018, con la quale la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, Via Presanella, 12, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti l'allargamento del tratto inferiore della pista da sci da discesa n. 8/1/9 denominata "DIRETTA SPINALE", compresa la sostituzione dell'impianto di innevamento programmato a suo servizio, tra quote 1750 e 1570 m.s.l.m., nella stazione sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.

Preso atto che gli interventi sopraindicati erano già stati autorizzati dalla Commissione di coordinamento con precedente deliberazione n. 2023 di data 27 maggio 2015 e che la Funivie Madonna di Campiglio S.p.A. ha provveduto a richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione in quanto i termini per l'inizio dei lavori stabiliti nel citato provvedimento risultavano ormai superati.

Preso inoltre atto che, ai fini del rilascio della precedente autorizzazione all'esecuzione dei lavori, la predetta Società ha già provveduto a versare sul Fondo Forestale Provinciale una somma di € 3.900,00 (euro tremilanovecento/00) pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Giordano Farina, datati febbraio e maggio 2015.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'allargamento della parte inferiore della pista da sci "Diretta Spinale", nel tratto compreso tra quote 1750 a 1570 m.s.l.m. per uno sviluppo di circa 720 m, che risulta caratterizzato, in corrispondenza di due curve, da pendenze accentuate e larghezze limitate e necessita pertanto di una sistemazione al fine di adeguarlo agli attuali standard di sicurezza. I lavori prevedono l'allargamento del piano sciabile quasi totalmente in destra orografica, con aumenti di larghezza fino ad un massimo di circa 22 m, da eseguirsi tramite il taglio di piante, interventi di scavo e la formazione di un rilevato con una lunghezza di circa 270 m, al cui piede è in parte prevista la costruzione di una scogliera di sostegno in massi ciclopici mentre lungo il suo ciglio superiore il riposizionamento di una rete di protezione fissa tipo "A" preesistente, ed infine il ripristino e rinverdimento di tutte le superfici manomesse. Lungo tale tratto di pista è contestualmente prevista la sostituzione della linea d'innevamento programmato esistente, divenuta ormai logora ed obsoleta, tramite la posa di nuovi materiali di linea interrati, ovvero condutture per la distribuzione dell'acqua e l'aria compressa, cavidotti elettrici e pozzetti attrezzati.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- vista la propria precedente deliberazione n. 2023 di data 27 maggio 2015;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, Via Presanella, 12, ad eseguire i lavori concernenti l'allargamento del tratto inferiore della pista da sci da discesa n. 8/1/9 denominata "DIRETTA SPINALE", compresa la sostituzione dell'impianto di innevamento programmato a suo servizio, tra quote 1750 e 1570 m.s.l.m., nella stazione sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:

- per migliorare il ripristino del terreno in corrispondenza delle sezz. 15 e 16 dovrà essere particolarmente curata la profilatura delle rampe al fine di raccordarle con un andamento sinuoso al dosso presente;
 - i tratti delle piste oggetto degli interventi dovranno essere chiaramente delimitati sul terreno attraverso una idonea picchettatura pienamente rispondente agli elaborati progettuali, che dovrà essere mantenuta fino al termine dei lavori per l'eventuale verifica di conformità al progetto approvato;
 - l'utilizzazione delle eventuali piante cadenti al taglio, entro i limiti di progetto, potrà avvenire solo previo assegno da parte dell'Autorità Forestale;
 - tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere nonché di eventuali aree di deposito, dovranno essere sottoposte ad accurato rinverdimento mediante reimpiego della cotica erbosa precedentemente asportata ed accantonata e mediante semina di adatto miscuglio foraggiero, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso, adottando se del caso idonei sistemi artificiali o ricorrendo all'apporto di terreno vegetale sugli sterili affioranti;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - al fine di evitare fenomeni di erosione superficiale i terreni interessati dai lavori dovranno essere bonificati da acque di scorrimento superficiale o di deflusso mediante la realizzazione di canalette trasversali in terra e fossi di guardia laterali. Tutte le opere dovranno essere mantenute in piena efficienza durante la stagione di non innevamento;
 - al fine di non conferire una eccessiva artificializzazione delle superfici movimentate dovrà essere eseguito un perfetto raccordo tra i luoghi oggetto degli interventi e l'andamento naturale dei siti limitrofi;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di dare atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci si riserva di poter apportare in corso d'opera varianti di dettaglio alle previsioni progettuali al fine di adeguare il tracciato sciistico a condizioni di migliore sicurezza e funzionalità;
 4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
 5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
 6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
 7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
 8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

AS/SD/fr